

CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

Fondo Pensione Complementare iscritto al n. 1016 dell'Albo dei Fondi Pensione - I^a Sezione Speciale
Ente Morale riconosciuto con R.D. 23 dicembre 1937 n. 2329
Iscritto al n. 2 Registro Persone Giuridiche Provincia di Padova
Sede legale in Padova – Via Trieste 57/59 – cap 35121
Cod. Fiscale 80006790283

S T A T U T O

Approvato con referendum del 12/11/1998 con le modifiche agli artt. 6, 24 e 27 approvate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con delibera del 21/9/2000.

Modifiche agli articoli 7, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 apportate a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 252/2005 e del Decreto 10 maggio 2007 n. 62 e deliberate dal Consiglio di Amministrazione il 14 e 28 maggio 2007.

Modifiche agli articoli 5, 8 e 22 deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 26/01/2010. Modifica all'articolo 28 deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 19 aprile 2012.

Ulteriore modifica all'articolo 8 deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 30/09/2013.

Ulteriori modifiche apportate a seguito dell'Accordo Sindacale 14/09/2017, approvate con referendum del 6 - 10 novembre 2017 e deliberate dal Consiglio di Amministrazione il 6/12/2017.

Modifica all'articolo 2 deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 14/01/2019.

STATUTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

Titolo 1 – Denominazione costituzione e vicende – finalità – sede - durata

Articolo 1 - Denominazione costituzione e vicende

Il Fondo pensione complementare denominato "Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo", fu riconosciuto Ente Morale con regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2329 e operò sino al 31 dicembre 1990 come regime esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 55. Trasformato con decorrenza 1° gennaio 1991 in regime integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria medesima dall'art. 3 della L. 30 luglio 1990, n. 218, fu altresì destinatario dell'art. 5 del susseguente D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357. Con accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998, stipulato tra la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. e le rappresentanze dei lavoratori, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998 il regime integrativo previsto per gli "iscritti" in servizio è stato trasformato in regime a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, fatta salva la continuità dell'erogazione delle prestazioni in essere per i titolari di assegno pensionistico al 30 giugno 1998. Contestualmente e previa analoga trasformazione del regime esistente per gli "iscritti" in servizio è stato accorpato nella Cassa di Previdenza il patrimonio del Trattamento Integrativo di Pensione istituito il 29 giugno 1982 nell'ambito del bilancio della "Cassa di Risparmio" ridetta, fatta salva la continuità delle prestazioni definite in erogazione in favore dei "pensionati" al 30 giugno 1998.

Gli interventi richiamati dal comma che precede sono stati disposti dalle fonti istitutive con finalità di razionalizzazione, in assenza di qualsivoglia intento novativo e senza soluzioni di continuità degli ordinamenti previdenziali complementari già in essere.

Con accordo 14/9/2017, è stato definito il trasferimento collettivo al "Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo" delle posizioni individuali degli iscritti alla Sezione a contribuzione definita della "Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo".

Nello Statuto, per brevità:

- la "Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo" è denominata "Fondo";
- la "Cassa di Risparmio del Veneto SpA", già "Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.", conferitaria ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 dell'azienda bancaria della "Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo", è denominata "Cassa di Risparmio";
- l'"Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall'INPS" è denominata "a.g.o.";
- il "Trattamento Integrativo di Pensione", istituito con l'accordo sindacale del 29 giugno 1982, operante quale regime complementare a prestazioni definite di tipo integrativo nell'ambito del bilancio della "Cassa di Risparmio" secondo il Regolamento di cui all'Allegato B dell'Accordo Sindacale 9 ottobre 1997, è denominato "F.I.P.";
- gli iscritti al "Fondo" e al "F.I.P." in attività di servizio al 30 giugno 1998 essendo stati assunti dalla "Cassa di Risparmio" sino a tutto il 31 dicembre 1990 sono denominati "iscritti";
- i pensionati destinatari di prestazioni del "Fondo" e, eventualmente, anche del "F.I.P." sono denominati "pensionati";

- il "decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con le successive modificazioni ed integrazioni", è denominato "decreto 124";
- la "Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione" di cui all'art. 16 del "decreto 124" è denominata "Commissione";
- il trattamento di fine rapporto è denominato "TFR";
- il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" è denominato "Fondo di solidarietà";
- il "Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo" è denominato "Fondo Pensione Intesa Sanpaolo"

Articolo 2 - Finalità - sede - durata

Il "Fondo", destinatario delle previsioni dell'art. 18 del "decreto 124", ha lo scopo di garantire ai pensionati diretti alla data del 30 giugno 1998, agli iscritti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'abrogato art. 35 che si riporta a tal fine nell'Appendice 1 al presente Statuto ed ai loro eventuali superstiti un trattamento pensionistico complementare, rispettivamente aggiuntivo o integrativo della pensione a.g.o., secondo le modalità e le misure previste dallo Statuto.

Il "Fondo" è ripartito nelle seguenti sezioni:

- Sezione pensionati Fondo
- Sezione pensionati ex F.I.P.

Pur nella unitaria titolarità del patrimonio in capo al "Fondo", ciascuna delle sezioni di cui al comma che precede è vincolativamente destinataria di una porzione patrimoniale di propria esclusiva pertinenza, è disciplinata da apposito titolo dello statuto ed è sottoposta a contabilità separata. Il "Fondo" ha sede in Padova - Via Trieste 57/59 e durata illimitata.

Titolo 2 – Amministrazione

Articolo 3 – Organi

Gli organi del "Fondo" sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci.

Per ricoprire le cariche di Presidente, di Consigliere di Amministrazione e di componente del Collegio dei Sindaci sono richiesti i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo previsti dalla legge, nonché l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile; il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.

I componenti degli organi di cui al comma che precede durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° maggio di ciascun triennio e sono rieleggibili.

Nei due mesi anteriori alla scadenza dalle cariche devono perfezionarsi le nomine dei nuovi Amministratori e Sindaci.

Articolo 4 - Presidente - Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del "Fondo" per il quale sta in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari e cura l'osservanza dello statuto, delle leggi e dei regolamenti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutte le competenze.

Il Presidente svolge ogni compito a lui attribuito dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione. In particolare assolve ai doveri di comunicazione nei riguardi della "Commissione" relativi ad ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive e dà attuazione alla procedura di modifica dello statuto, secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti. Adempie inoltre ai doveri sussistenti in capo al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 6, comma I, n. 1).

In caso di urgenza, il Presidente adotta le decisioni ordinariamente di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle di cui al successivo art. 6, comma I; le determinazioni assunte in via d'urgenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del "Fondo" fra i suoi componenti, il primo fra i rappresentanti della "Cassa di Risparmio", il secondo fra i rappresentanti degli "iscritti".

Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione - nomina

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) tre rappresentanti della "Cassa di Risparmio", da essa nominati;
- b) tre rappresentanti dei "pensionati" diretti eletti secondo le previsioni del successivo art. 9.

I Consiglieri possono essere eletti/nominati per non più di tre mandati consecutivi, salvo successive diverse determinazioni assunte dalla Commissione.

Ove durante il triennio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri di Amministrazione, essi sono sostituiti con applicazione delle rispettive modalità di designazione.

Gli Amministratori di cui al comma che precede durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso. I Consiglieri scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori. L'assenza a tre adunanze consiliari consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo a decadenza.

ooooo

I Consiglieri in carica alla data del 17/1/2008 che hanno esaurito il numero di mandati possono essere eletti/nominati per un ulteriore triennio.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione – poteri

Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri per la gestione del "Fondo" e può delegarli ai sensi del successivo comma III; sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- 1) i rendiconti annuali;
- 2) l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili sia in proprietà diretta sia tramite veicoli societari;
- 3) l'emanazione di norme regolamentari;
- 4) le modifiche dello statuto;
- 5) la fissazione dei compensi per i Sindaci effettivi.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto devono essere approvate anche dal Consiglio di Amministrazione della "Cassa di Risparmio"; tutte le modifiche, escluse quelle conseguenti a norme imperative di legge o richieste dalla "Commissione", devono essere ratificate dai "pensionati" diretti mediante referendum, a maggioranza dei votanti; le modalità di svolgimento del referendum sono fissate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare deleghe al Presidente od a singoli componenti del Consiglio stesso per determinati atti o categorie di atti connessi con la gestione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'andamento del "Fondo" dando segnalazione alla "Commissione" di eventuali vicende in grado di incidere sul suo equilibrio ed evidenziando i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio medesimo.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione – deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione tiene almeno un'adunanza ogni semestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno tre Consiglieri.

I componenti del Consiglio sono convocati dal Presidente mediante invito personale con lettera raccomandata da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza, l'invito di cui al comma che precede può essere trasmesso telegraficamente o a mezzo fax almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle adunanze consiliari occorre la presenza di almeno quattro componenti, di cui due rappresentanti della "Cassa di Risparmio" e due rappresentanti dei "pensionati", ivi inclusi il Presidente od il Vice Presidente.

Le adunanze consiliari sono comunque valide quando siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione ed i Sindaci.

Le riunioni possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza; in tal caso il Consiglio si considera riunito nel luogo di convocazione del Consiglio medesimo ove è presente il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti; le deliberazioni indicate all'art. 6 comma III sono adottate con la maggioranza di cinque sestimi dei componenti.

Il Consiglio nomina un Segretario, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, che cura la redazione del processo verbale, l'esecuzione delle deliberazioni, e assolve alla funzione di Responsabile del "Fondo", secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art.5 del D.lgs. 252/2005. In particolare al Responsabile del "Fondo" spetta:

- verificare che la gestione del "Fondo" sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento;
- inviare alla "Commissione", sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del "Fondo" e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

I verbali delle adunanze sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Articolo 8 - Collegio dei Sindaci - composizione - nomina – compiti

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi, iscritti nel Registro dei Revisori Legali (o futura denominazione dell'equivalente registro) e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di cui due nominati dalla "Cassa di Risparmio" e due eletti dai "pensionati" diretti con le modalità di cui all'art. 9. Il Collegio è presieduto dal Sindaco con maggiore anzianità di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali e, a parità di anzianità, da quello più anziano di età.

I Sindaci possono essere eletti/nominati per non più di cinque mandati consecutivi, salvo successive diverse determinazioni assunte dalla Commissione.

Per ciascun Sindaco effettivo è nominato un supplente, con le stesse modalità utilizzate per il Sindaco effettivo.

Il Sindaco supplente, che subentri all'effettivo venuto a mancare per qualsiasi causa, dura in carica per la restante parte del mandato del sostituito.

I Sindaci scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i successori.

I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; essi esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e a norma della disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla "Commissione" circa eventuali anomalie riscontrate.

In particolare i Sindaci devono:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i rendiconti annuali del "Fondo", sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritte sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo in un esercizio a due riunioni del collegio o a due riunioni consiliari consecutive decadono dall'incarico.

ooooooo

I Sindaci in carica alla data del 17/1/2008 che hanno esaurito il numero di mandati possono essere eletti/nominati per un ulteriore triennio.

Articolo 9 - Elezione dei rappresentanti dei pensionati negli Organi Collegiali

L'elezione compete ai "pensionati" diretti del "Fondo" ed è effettuata mediante votazioni segrete, utilizzando la posta ordinaria, secondo modalità di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ha facoltà di prevedere anche l'utilizzazione di supporti telematici che forniscano garanzia di segretezza e sicurezza di procedura.

Sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

Sono elettori i "pensionati" diretti risultanti da elenchi aggiornati a non più di trenta giorni prima della data delle elezioni. Sono "pensionati" diretti i soggetti di cui ai titoli 3 e 4.

Titolo 3 – Sezione pensionati Fondo

Articolo 10 - Destinatari

Sono destinatari delle previsioni del presente titolo 3 i "pensionati" del "Fondo" alla data del 30 giugno 1998, gli "iscritti" che si sono avvalsi della previsione di cui all'abrogato art. 35 che si trascrive a tal fine in Appendice 1 al presente Statuto, nonché i loro superstiti aventi diritto.

Ai destinatari indicati dal comma che precede competono prestazioni definite di tipo integrativo, in applicazione dell'art. 3 della L. 30 luglio 1990 n. 218 e del D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 357, richiamati dall'art. 1, comma I.

Articolo 11 – Prestazioni

Ai "pensionati" indicati dall'art. 10 continuano ad essere erogate le pensioni integrative e/o sostitutive nelle misure già in essere al 30 giugno 1998, fatta salva la previsione dell'abrogato art. 35 che si trascrive a tal fine nell'Appendice 1 al presente Statuto.

Gli assegni pensionistici di cui al comma che precede, cumulati con i trattamenti di cui al titolo 4 e con le somme corrisposte dalla "Cassa di Risparmio" per conto dell'"a.g.o.", sono soggetti alle variazioni per perequazione automatica tempo per tempo applicate alle pensioni dell'"a.g.o." stessa.

Gli assegni contemplati dal comma I sono liquidati in ragione di anno e sono corrisposti in dodici rate mensili anticipate, all'inizio di ogni mese, pari ad un tredicesimo; la rata di dicembre è pari a due tredicesimi.

Il "Fondo" corrisponde le prestazioni per il tramite della "Cassa di Risparmio" sulla base di apposita convenzione esistente tra le parti.

Articolo 12 – Riversibilità

Il "Fondo" attribuisce i trattamenti di riversibilità delle pensioni previste dall'art. 11 ai superstiti che ne abbiano diritto secondo la normativa dell'"a.g.o.", sino a raggiungere complessivamente, fra pensione "a.g.o." e assegno integrativo, le seguenti aliquote della pensione diretta già in atto:

- a) se vi ha diritto il solo coniuge: 85%;
- b) se vi hanno diritto il coniuge e uno o più figli: 85% al coniuge e 15% al figlio o ai figli in parti uguali;
- c) se vi ha diritto un solo figlio: 85%;
- d) se vi hanno diritto più figli: 100% in parti uguali tra i figli;
- e) se vi hanno diritto soltanto i genitori od uno di essi: 85% da suddividersi in parti uguali se ne hanno diritto entrambi;
- f) se vi hanno diritto fratelli o sorelle: 15% ciascuno.

I trattamenti di riversibilità delle pensioni dirette liquidate dal "Fondo" a norma dello statuto approvato con D.P.R. 2 febbraio 1952 n. 119, dell'Allegato 3 dello statuto approvato con D.P.R. 14 luglio 1964 n. 939, dell'art. 47 dello statuto approvato con D.P.R. 6 marzo 1976 n. 263, spettano ai titolari di pensione "a.g.o." di riversibilità sino a raggiungere, complessivamente, le seguenti aliquote della pensione diretta già in atto:

- a) se vi ha diritto il solo coniuge: 60%;
- b) se vi hanno diritto il coniuge e uno o più figli: 60% per il coniuge e 10% per ogni figlio;
- c) se vi hanno diritto soltanto i figli: 60% per un figlio e 10% per ogni figlio in più, da suddividersi in parti uguali fra i figli;
- d) se vi hanno diritto soltanto i genitori o uno di essi: 60% da suddividersi in parti uguali se ne hanno diritto entrambi;
- e) se vi hanno diritto soltanto fratelli o sorelle: 15% a ciascuno.

Nei casi di intervenuta capitalizzazione di quota parte della pensione diretta, la pensione di riversibilità è liquidata agli aventi diritto secondo le aliquote indicate dai commi che precedono, calcolate sulla pensione originaria spettante all'iscritto prima della conversione in capitale. Ogni aumento della pensione integrativa diretta intervenuto successivamente al pensionamento è attribuito agli aventi diritto a pensione di riversibilità, secondo le aliquote indicate dai commi che precedono ed è calcolato sugli importi effettivamente in godimento da parte del pensionato all'atto del decesso.

Qualora intervengano variazioni nella composizione del nucleo dei superstiti con diritto a pensione, l'inerente misura ne è corrispondentemente ricalcolata.

Il diritto all'assegno di riversibilità viene meno con il cessare della corrispondente pensione "a.g.o."

La corresponsione del trattamento di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del "pensionato" diretto.

Articolo 13 - Vincoli e divieto di cumulo

Il "Fondo" attribuisce le somme spettanti soltanto ed esclusivamente agli aventi diritto indicati nel presente titolo e non riconosce eventuali cessioni, alienazioni o vincoli, né in tutto, né in parte, fatte salve le previsioni di legge.

Il "Fondo" non effettua nessuna operazione di credito in genere, per qualsiasi titolo o motivo, in favore dei "pensionati" o dei loro aventi causa, né fa luogo ad anticipazioni di sorta.

Alle prestazioni contemplate dall'art. 11 si applica il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente e autonomo previsto per le pensioni erogate dall' "a.g.o.", con gli stessi criteri e modalità.

Gli assegni di cui all'art. 12 sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario; la quota di pensione base non cumulabile ai sensi della disciplina "a.g.o.", è integrata dal "Fondo" per il 50%.

Articolo 14 - Adempimenti a carico dei pensionati

E' fatto obbligo ai "pensionati" e ai loro superstiti di porre in essere ogni adempimento, ivi compresa la contribuzione volontaria a carico della presente sezione, necessario per ottenere la liquidazione della pensione "a.g.o.", al maturare dei requisiti minimi, nella misura più elevata consentita dalla legge.

Dal maturare dei requisiti indicati dal comma che precede l'assegno del "Fondo" è azzerato o ridotto all'eventuale maggior quota di pensione eccedente il trattamento "a.g.o.", corrispondente all'anzianità contributiva presso il "Fondo".

Articolo 15 – Patrimonio

L'entità del patrimonio iniziale della sezione, con riferimento al 1° gennaio 1998, è pari alla riserva matematica attuarialmente determinata a tale data e corrisponde al valore dei beni che sono attribuiti alla presente sezione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, il patrimonio indicato dal comma che precede e gli inerenti rendimenti sono vincolati a garanzia delle prestazioni presenti e future contemplate dal presente titolo, in via prioritaria e principale rispetto alla garanzia sussidiaria della "Cassa di Risparmio" di cui al successivo ultimo comma.

La "Cassa di Risparmio" garantisce in via sussidiaria le obbligazioni derivanti al "Fondo" in forza delle norme del presente titolo 3.

Articolo 16 - Bilancio tecnico attuariale della sezione

Le valutazioni attuariali sono effettuate con periodicità triennale, o comunque quando si renda necessario, secondo il sistema tecnico finanziario di capitalizzazione fino ad esaurimento della collettività.

Qualora dalle valutazioni attuariali emergano consistenti avanzi delle disponibilità patrimoniali della sezione, consolidati nel tempo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di destinare, previa formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, parte di tali avanzi a favore dei "pensionati" del presente titolo 3 e a favore dei destinatari di cui all'abrogato art. 21 comma 1, che si trascrive a tal fine nell'appendice 1 al presente Statuto.

Gli avanzi delle disponibilità patrimoniali attribuiti ai destinatari di cui all'abrogato art. 21 comma 1 del previgente Statuto ai sensi del presente articolo, sono ripartiti in base al rapporto fra la dotazione iniziale del singolo "iscritto" di cui all'art. 31 comma II del previgente Statuto e il patrimonio disponibile del "Fondo" al 1° gennaio 1998. A tal fine sono considerati:

- a) i destinatari ancora in servizio di cui all'abrogato art. 21 del previgente Statuto;
- b) quelli in quiescenza di cui all'abrogato art. 23 del previgente Statuto, o loro aventi causa titolari di trattamento di reversibilità,

- c) i titolari di pensione di cui all'abrogato art. 24, comma II del previgente Statuto,
- d) gli "iscritti" in mobilità di cui all'abrogato art. 26 del previgente Statuto, nonché gli "iscritti" che divengono eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) dell'art. 6 della disciplina del "Fondo di solidarietà".

In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla Sezione.

Gli articoli abrogati sopra richiamati sono riportati in Appendice 1 esclusivamente per le citate finalità di cui al presente articolo.

Titolo 4 – Sezione pensionati ex F.I.P.

Articolo 17 – Destinatari

Sono destinatari delle previsioni del presente titolo 4 i "pensionati" del "F.I.P." alla data del 30 giugno 1998, gli "iscritti" che si sono avvalsi della previsione di cui all'abrogato art. 35 che si trascrive a tal fine nell'Appendice 1 al presente Statuto, nonché i loro superstiti aventi diritto.

Ai destinatari indicati dal comma che precede competono prestazioni definite di tipo integrativo, in applicazione delle norme del presente titolo 4.

Articolo 18 – Prestazioni

Ai pensionati indicati dall'art. 17 continuano ad essere erogate, con la stessa periodicità dei trattamenti di cui al titolo 3, le pensioni integrative e/o aggiuntive nella misura già corrisposta dal "F.I.P." alla data del 30 giugno 1998, fatta salva la previsione dell'abrogato art. 35 che si trascrive a tal fine nell'appendice 1 al presente Statuto.

Gli assegni pensionistici di cui al comma che precede, cumulati con i trattamenti di cui al titolo 3 e con le somme corrisposte dalla "Cassa di Risparmio" per conto dell'"a.g.o." sono soggetti alle variazioni per perequazione automatica tempo per tempo applicate alle pensioni dell'"a.g.o." stessa.

Gli assegni di reversibilità delle pensioni dirette spettano ai superstiti indicati dall'art. 12 nelle misure percentuali e secondo i criteri ivi previsti.

Ai trattamenti di cui al presente titolo, si applicano gli artt. 13 e 14.

Articolo 19 – Patrimonio

L'entità del patrimonio iniziale della sezione, con riferimento al 1° gennaio 1998, è pari alla riserva matematica attuarialmente determinata a tale data e corrisponde al valore dei beni dell'ex "F.I.P." che sono attribuiti alla presente sezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio indicato dal comma che precede e gli inerenti rendimenti sono vincolati a garanzia delle prestazioni presenti e future contemplate dal presente titolo.

Articolo 20 - Bilancio tecnico attuariale della sezione

Le valutazioni attuariali sono effettuate con periodicità triennale, o comunque quando si renda necessario, secondo il sistema tecnico finanziario di capitalizzazione fino ad esaurimento della collettività.

Qualora dalle risultanze tecniche previste dal comma che precede emerga un deficit tale da richiedere una riduzione delle prestazioni in atto, il Consiglio di Amministrazione apporta variazioni in diminuzione, con criteri di uniformità per tutti i "pensionati", fino all'annullamento dell'assegno, procedendo nell'ordine seguente:

- a) sospensione degli adeguamenti annuali per perequazione automatica;
- b) riduzione, fino all'eventuale azzeramento, del trattamento integrativo relativo a pensioni dirette e di reversibilità aventi decorrenza precedente al 31 maggio 1982;
- c) riduzione, fino all'eventuale azzeramento, di tutti i trattamenti integrativi ed aggiuntivi già in pagamento.

Qualora dalle valutazioni attuariali di cui al comma I emergano consistenti avanzi delle disponibilità patrimoniali della sezione, consolidati nel tempo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di destinare, previa formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, parte di tali avanzi a favore dei "pensionati" del presente titolo 4 e a favore dei destinatari di cui all'abrogato art. 21 comma 1, che si trascrive a tal fine nell'appendice 1 al presente Statuto.

Gli avanzi delle disponibilità patrimoniali attribuiti ai destinatari di cui all'abrogato art. 21 comma 1 del previgente Statuto ai sensi del presente articolo, sono ripartiti in base al rapporto fra la dotazione iniziale del singolo "iscritto" di cui all'art. 31 comma II del previgente Statuto e il patrimonio disponibile del "Fondo" al 1° gennaio 1998. A tal fine sono considerati:

- a) i destinatari ancora in servizio di cui all'abrogato art. 21 del previgente Statuto;
- b) quelli in quiescenza di cui all'abrogato art. 23 del previgente Statuto, o loro aventi causa titolari di trattamento di reversibilità,
- c) i titolari di pensione di cui all'abrogato art. 24, comma II del previgente Statuto,
- d) gli "iscritti" in mobilità di cui all'abrogato art. 26 del previgente Statuto, nonché gli "iscritti" che divengono eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) dell'art. 6 della disciplina del "Fondo di solidarietà".

In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla Sezione.

Gli articoli abrogati sopra richiamati sono riportati in Appendice 1 esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo.

Titolo 5 – Sezione a contribuzione definita

(articoli dal nr. 21 al nr. 27 abrogati dalla data di trasferimento collettivo delle relative posizioni individuali al Fondo Pensione Intesa Sanpaolo)

Titolo 6 – Gestione

Articolo 28 - Patrimonio - investimento delle disponibilità

Il patrimonio del "Fondo", ripartito nelle diverse sezioni di cui ai titoli 3 e 4 è investito, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, in:

- 1) titoli di debito;
- 2) titoli di capitale;
- 3) contratti derivati, "OICVM" e fondi chiusi;
- 4) beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;
- 5) liquidità;
- 6) contratti assicurativi di cui ai rami I, III e V previsti dal Dlgs 7/9/2005 n. 209.

La gestione del "Fondo" è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione individua la Banca Depositaria, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n.252/2005 e con apposita convenzione regolamenta i compiti attribuiti.

Articolo 29 - Spese di amministrazione

La "Cassa di Risparmio" fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per le attività connesse all'erogazione e alla gestione delle pensioni, alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio.

Articolo 30 - Esercizio finanziario - rendiconto annuale

L'esercizio finanziario del "Fondo" inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio è compilato un rendiconto con separata rappresentazione delle due sezioni di cui ai titoli 3 e 4, sul rendiconto, redatto secondo le disposizioni di legge e/o di regolamento tempo per tempo vigenti, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, delibera il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto stesso si riferisce.

Titolo 7 – Norme transitorie e generali

(artt. 31, 34, 35 e 36 abrogati dalla data di trasferimento collettivo delle posizioni individuali della sezione a contribuzione definita (Titolo 5) al Fondo Pensione Intesa Sanpaolo)

Articolo 32 - Ricongiunzioni in corso di definizione

Le domande di ricongiunzione ai sensi della l. 7 febbraio 1979, n. 29, presentate al "Fondo" entro il 31 dicembre 1990 dagli "iscritti" alla sezione a contribuzione definita e non ancora perfezionate al 1° gennaio 1998, sono convenzionalmente definite provvedendo all'accreditamento sul conto individuale dell'ammontare dei contributi che le gestioni previdenziali interessate devono versare al "Fondo", dell'onere versato dall'iscritto in unica soluzione, nonché della eventuale differenza, a carico

del "Fondo", fra quanto precede e l'importo della maggiore quota di dotazione iniziale calcolata con riferimento al 1° gennaio 1998; detta differenza è imputata al conto economico della sezione a contribuzione definita.

Articolo 33 - Trasferimento patrimonio ex F.I.P.

Il 30 novembre 1998, la "Cassa di Risparmio" trasferisce al "Fondo" il patrimonio del "F.I.P.", relativo agli "iscritti" in servizio ed ai "pensionati", comprensivo dei contributi versati nel 1998 e dei relativi rendimenti maturati dal 1° gennaio 1998.

Contestualmente il "Fondo" assume a proprio carico le prestazioni erogate dal "F.I.P." alla data del 30 novembre 1998.

Articolo 37- Residui patrimoniali

Gli eventuali attivi patrimoniali delle sezioni pensionati "Fondo" e pensionati ex "F.I.P." i quali ancora residuino successivamente all'esaurimento delle finalità della Sezione sono vincolati ad essere destinati a forme di previdenza e/o assistenza in favore del personale della "Cassa di Risparmio" secondo previsioni da stabilirsi ad opera di accordi collettivi aziendali.

Articolo 38 - Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie

Il presente statuto modifica e sostituisce lo statuto approvato con referendum del 12 novembre 1998 e in vigore dal 1° luglio 1998, nonché le successive modificazioni dello stesso.

Ha decorrenza dal 1° gennaio 2018 data di trasferimento delle posizioni presso la sezione a contribuzione definita al Fondo Pensione Intesa Sanpaolo.

Alle pensioni indirette liquidate fra il 1° gennaio 1998 ed il 30 giugno 1998 si applicano le norme in vigore precedentemente alla trasformazione dei fondi da regimi a prestazione definita in regimi a contribuzione definita.

Tutte le pensioni in atto all'entrata in vigore del presente statuto, liquidate a norma degli statuti precedentemente vigenti, sono disciplinate dalle norme del presente statuto, in quanto applicabili, ferma restando la misura delle stesse.

APPENDICE 1

Articolo 21 - Destinatari - dotazione iniziale - patrimonio

Sono destinatari delle previsioni del presente titolo 5 i dipendenti del ruolo credito della "Cassa di Risparmio" iscritti al "Fondo" e al "F.I.P." alla data del 31 dicembre 1990 ed in servizio alla data del 30 giugno 1998.

La presente sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale è istituita, con riferimento al 1° gennaio 1998, mediante trasformazione dei regimi a prestazione definita in atto per gli "iscritti" al "Fondo" e al "F.I.P." e costituzione, in pari data, di una posizione previdenziale individuale riferita a ciascun "iscritto".

(omissis)

Articolo 23 - Prestazioni

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'"iscritto", con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il "Fondo" eroga all' "iscritto", che abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico nel regime obbligatorio di appartenenza, un'indennità in capitale, corrispondente all'intera posizione individuale di cui all'art. 21, comma II, secondo il valore risultante all'atto della cessazione dall'iscrizione.

(omissis)

Entro trenta giorni dalla cessazione dell'iscrizione, l'"iscritto" ha facoltà di richiedere che tutto o parte della posizione individuale sia convertita in rendita; la rendita è erogata da un'impresa di assicurazioni con la quale il "Fondo" sottoscrive apposita convenzione.

Articolo 24 - Decesso, invalidità e inabilità dell'iscritto

(omissis)

Nell'ipotesi in cui il decesso dell' "iscritto" dia luogo a liquidazione da parte dell' "a.g.o." di pensione indiretta, nonché nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con la "Cassa di Risparmio" e liquidazione da parte dell' "a.g.o." dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione ordinaria di inabilità, la posizione individuale è maggiorata di una somma una tantum determinata rapportando ad anno la posizione individuale per il 50% dell'anzianità di maturazione della stessa con un minimo di dieci anni. Tale aumento non può in alcun caso superare il numero degli anni ancora mancanti all' "iscritto" per il raggiungimento della data più prossima fra l'età per la pensione di vecchiaia "a.g.o." e la data di conseguimento dei limiti minimi per la pensione di anzianità "a.g.o.".

(omissis)

Articolo 26 - Mobilità

L' iscritto che, per esigenze di mobilità di personale, conseguenti ad accordi sindacali, all'interno del gruppo creditizio cui appartenga la "Cassa di Risparmio", risolva il rapporto di lavoro con quest'ultima senza aver maturato il diritto a percepire le prestazioni del "Fondo" e passi alle dipendenze di altra azienda o ente controllati o controllanti o comunque facenti parte del gruppo stesso, a richiesta, può mantenere presso il "Fondo" la propria posizione e la qualifica di "iscritto".

(omissis)

Articolo 31 - Dotazione iniziale della sezione a contribuzione definita

(omissis)

La dotazione iniziale di ogni singolo iscritto del patrimonio disponibile del "Fondo" è attribuita secondo la seguente formula:

$$\text{dotazione iniziale del singolo iscritto} = \frac{\text{Patrimonio disponibile} \times \Sigma \text{Retribuzioni} \times \text{anzianità di ogni singolo iscritto}}{\Sigma \text{Retribuzioni} \times \text{anzianità di tutti gli iscritti}}$$

dove:

- il patrimonio disponibile è dato dalle consistenze patrimoniali del "Fondo" alla data del 1° gennaio 1998, dedotte le riserve matematiche calcolate in sede di redazione del bilancio tecnico necessarie per garantire il pagamento fino ad esaurimento delle prestazioni in essere a favore dei "pensionati" risultanti tali alla data del 30 giugno 1998, nonché dei loro superstiti aventi diritto. I beni immobili sono valutati in base al presumibile valore di realizzo al 31 dicembre 1997 determinato con criteri prudenziali; le partecipazioni immobiliari sono valutate in base ai patrimoni netti delle singole società, risultanti dai bilanci alla data del 31 dicembre 1997, rettificati per effetto della valutazione degli immobili secondo il presumibile valore di realizzo determinato con criteri prudenziali e al netto degli oneri di legge;
- la sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto è data dalla somma dei prodotti, per ogni iscritto, delle retribuzioni delle categorie, gradi e classi aziendali in atto al 1° gennaio 1998 moltiplicate per l'anzianità di servizio effettivo di ruolo relativa alla permanenza in ogni categoria e grado fino al 31 dicembre 1997; per servizio effettivo si intendono i periodi di ruolo in tutto o in parte retribuiti nonché quelli riconosciuti figurativamente dall' "a.g.o." ai fini del diritto e della misura delle pensioni, in relazione ad eventi di malattia, infortunio e maternità. Le retribuzioni sono calcolate sulla base delle sole tabelle aziendali degli stipendi mensili e delle indennità pensionabili previste per tutti i lavoratori nell'ambito di ogni categoria e grado tempo per tempo ricoperti dall'assunzione in servizio presso la "Cassa di Risparmio" fino al 31 dicembre 1997 e con la classe tabellare corrispondente a quella immediatamente precedente al grado o categoria superiore; la retribuzione al 31 dicembre 1997 corrisponde a quella pensionabile a norma dello statuto del "Fondo".

La sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto, come sopra determinata, è moltiplicata per i coefficienti di cui alla tabella in calce al presente articolo, individuati in relazione all'anzianità di servizio effettivo di ruolo presso la "Cassa di Risparmio" al 31 dicembre 1997; la frazione di anno superiore al semestre si computa come anno intero e si trascura la frazione fino al semestre. Per le anzianità diverse dal servizio effettivo di ruolo presso la "Cassa di Risparmio", accreditate nella posizione previdenziale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 per effetto di

contribuzione figurativa già riconosciuta dal "Fondo", riscatto, ricongiunzione e per le anzianità in ogni caso riconosciute utili nell'ordinamento del soppresso regime pensionistico esonerativo, la retribuzione utile ai fini della sommatoria di cui sopra è quella pensionabile a norma dello statuto del "Fondo" in atto al 31 dicembre 1997. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in proporzione alla durata dell'attività lavorativa rispetto all'orario ordinario previsto dai contratti di lavoro per i lavoratori a tempo pieno con riferimento alla retribuzione intera. Non si tiene conto di riconoscimenti e benefici normalmente attribuibili all'atto del pensionamento.

- La sommatoria delle retribuzioni di tutti gli "iscritti" è data dalla somma dei prodotti di ogni singolo iscritto di cui al precedente alinea.

Articolo 35 - Opzione

Gli "iscritti" che conseguono entro il 31 dicembre 1998 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla disciplina dell'"a.g.o." per il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia (indipendentemente dal momento di accesso alla pensione "a.g.o.") nonché coloro che conseguono entro la medesima data del 31 dicembre 1998 la pensione di invalidità/inabilità "a.g.o.", possono esercitare l'opzione per i trattamenti preesistenti del "Fondo" e del "F.I.P.". L'opzione è da esercitarsi a mezzo raccomandata a pena di decadenza entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione da parte del "Fondo" ed è irrevocabile. Per coloro che optano per i trattamenti preesistenti, le relative contribuzioni, fino alla data di pensionamento, confluiscono nella Sezione a prestazioni definite di cui al titolo 4.

(omissis)

